Vo x autorizzo la pubblicazione sul sito del Tribunale il 9/12/24

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 09-12-24
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

4/2018 R.P.C.

Il giudice, letti gli atti del procedimento n. 4/2018 R.P.C., instaurato, con ricorso ai sensi della L. n. 3/2012, da **Mistretta Davide**, nato a San Cataldo il 28.2.1971 e da **Imera Rosalba**, nata a San Cataldo il 22.11.1964, rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco La Placa e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia che si articoli come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo quello di consentire, ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario;

considerato che la L. n. 3/2012, nel porre a presupposto dell'applicazione della normativa la sussistenza di una situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o a scadere, atteso che la normativa sopra menzionata effettua un riferimento integrale alla condizione di debitore, senza alcuna limitazione o eccezione;

letta la proposta di piano del consumatore redatta dal professionista dott.ssa Luciana Camizzi in data 27.10.2018, letta la successiva relazione definitiva depositata il 3 luglio 2020 e preso atto dell'attestata fattibilità del piano;

ritenuto documentato che le ragioni del sovraindebitamento dei ricorrenti non sono a loro imputabili, essendo state determinate, per un verso, da una sopravvenuta patologia che ha colpito il Mistretta[1] e che ne ha limitato considerevolmente la

[1] OMISSIS

Firmato Da: GILOTTA ANDREA GIUSEPPE ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fb261a0d27626ba512a759d00baffc5

capacità lavorativa e, sotto altro profilo, dalla cessazione del rapporto di lavoro che il predetto ricorrente aveva iniziato nell'agosto del 2007;

ritenuto, quindi, che le riferite circostanze hanno precluso ai ricorrenti la possibilità di adempiere alle obbligazioni assunte ed in particolare al pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato il 19.5.2008;

considerato, infatti, che al momento della sottoscrizione del mutuo fondiario - costituente ad oggi la parte preminente dell'esposizione debitoria dei ricorrenti e la cui rata mensile ammonta ad € 888 circa - il Mistretta percepiva una retribuzione mensile di 1.800 euro circa, idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare - stimato in circa 623,00 euro – nonché il pagamento delle rate del predetto finanziamento;

considerato che la complessiva esposizione debitoria dei ricorrenti ammonta ad oggi ad **€ 179.788,85** (di cui € 150.642,89 garantiti da ipoteca in favore di Bcc Toniolo, € 9.426,76 al privilegio in favore di Riscossione Sicilia spa, € 1.687,701 al chirografo in favore di Riscossione Sicilia spa, complessivi € 8.731,35 al chirografo in favore di BCC Toniolo, € 3.534,15 in favore del Comune di San Cataldo ed € 5.766,00 a titolo di compenso per il professionista);

considerato che la soddisfazione solo parziale dei crediti muniti di privilegio e ipoteca risulta, nel caso in esame, non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo alla collocazione preferenziale sul ricavato e al valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di prelazione (vedasi pag. 35 e 36 della relazione integrativa del professionista);

ritenuto non ostativo, rispetto all'omologa del piano, il dissenso manifestato dall'Agenzia delle Entrate, atteso che, ben prima della novella di cui al D.L. 137/2020 conv. dalla legge 176/2020, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui limitava l'oggetto della proposta di piano del consumatore alla sola dilazione del pagamento dei debiti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto[2];

---

[2] È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». Se, in generale, il piano nel quale si sostanzia l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore non fallibile ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il

Firmato Da: GILOTTA ANDREA GIUSEPPE ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fb261a0d27626ba512a759d00baffc5

ritenuta, dunque, la congruità delle falcidie applicate dal professionista nella proposta di piano del consumatore (pari al 70% per i crediti chirografari, al 12,5% per il credito ipotecario della banca e al 30% per i crediti vantati dal comune di San Cataldo, in relazione al cui credito il professionista non ha potuto determinare la natura privilegiata o chirografaria);

considerato che la proposta di piano prevede il pagamento di complessivi **€ 153.132,43,** di cui euro 132.340,00 da destinare ai crediti ipotecari (il cui importo è pari al valore degli immobili indicato nella perizia giurata in atti), euro 9.426,76 da destinare al pagamento dei crediti privilegiati, euro 3.125,76 da destinare al pagamento dei crediti chirografi, euro € 2.473,905 da destinare al pagamento dei crediti privilegiati/chirografari (Comune di San Cataldo) ed euro 5.766,00 da destinare al professionista incaricato della redazione del piano (al quale è stato già corrisposto un acconto di € 366,00);

considerato che i superiori crediti della Riscossione Sicilia spa risultano ridotti per effetto della loro parziale, intervenuta rottamazione (vedasi relazione integrativa del 3.7.2020);

considerato che, secondo il predetto piano, saranno corrisposte ai creditori n. 168 rate mensili (in 14 anni) ciascuna pari ad € 450,00 (per un complessivo importo di €

---

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, il dato letterale della disposizione censurata dal Tribunale di Udine precisa tuttavia che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La negazione al debitore non fallibile sovraindebitato della possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA crea così un disallineamento tra la procedura per l'accordo in esame e quella per la proposta di concordato preventivo; se, infatti, in entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più ampia libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, esse si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, proprio nel regime previsto per l'IVA, nonostante la decisione della CGUE del 2014, sentenza Degano Trasporti sas (resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso rimettente), che ha ritenuto compatibile col diritto europeo una norma interna (l'art. 160, comma 2, della legge fallimentare), la quale consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza. La differenza di disciplina che dunque caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, non essendovi motivi che, secondo il canone della ragionevolezza, legittimino tale trattamento differenziato, né le diseguaglianze anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile.

Firmato Da: GILOTTA ANDREA GIUSEPPE ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fb261a0d27626ba512a759d00baffc5

75.710,43) *"ad eccezione della penultima rata che avrà un importo di € 500,00 ed ultima rata che avrà un importo si € 510,43"* (pagina 27 della relazione);

ritenuto che le predette rate risultano sostenibili da parte dei ricorrenti, in ragione dell'attuale reddito netto mensile percepito da Imera Rosalba (collaboratrice domestica OMISSIS), pari ad € 1.190,00 mensili circa, e tenuto conto dell'ulteriore reddito pari ad € 280,00 mensili derivante dal contratto di locazione dell'immobile sito in S. Cataldo alla via Lauricella 147/A, piano terra, stipulato da Mistretta Davide in data 6.9.2021, registrato presso l'Agenzia delle entrate;

considerato che il piano prevede anche l'alienazione del predetto immobile, entro 60 mesi, al prezzo (determinato al netto delle spese necessarie per la sua regolarizzazione urbanistica) di 77.000 euro (pagina 34 della relazione)[3];

ritenuto che anche per effetto della predetta alienazione, la rata mensile a carico dei ricorrenti (pari ad € 450,00) risulterà sostenibile in rapporto al reddito percepito da Imera Rosalba (€ 1190,00) e alle esigenze mensili del nucleo familiare (€ 623,00);

preso atto di quanto ulteriormente relazionato dal professionista, in ordine al fatto che, *"nel momento in cui sarà realizzato il credito nei confronti dell'ex datore di lavoro società Bioagri Srl pari ad euro 58.799,68 più interessi e rivalutazione alla data del soddisfo il relativo importo sarà interamente destinato a coprire la presente somma rateizzata estinguendo il relativo debito nei confronti dei creditori ipotecari, privilegiati e chirografari"* (pagina 27 della relazione);

considerato, altresì, che nel corso del presente procedimento è stato già alienato un terreno e un annesso fabbricato sito in S. Cataldo, alla c.da Perciata, appartenente ad Imera Rosalba, il cui corrispettivo - pari ad € 40.000,00 – risulta messo a disposizione della presente procedura, per il pagamento dell'esposizione derivante dal mutuo fondiario;

---

[3] *"riguardo il pagamento del mutuo ipotecario a favore della banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo si mettono a disposizione della procedura le unità immobiliari site in San Cataldo in Via Lauricella n. 147 (beni 4 e 5) al fine di poterle vendere e conseguentemente destinare la somma realizzata interamente al creditore ipotecario. In base alla stima effettuata dal perito, nominato dal Giudice delle Esecuzioni per la procedura esecutiva R.G. N. 92/2016 i due immobili ubicati in Via Lauricella 147 al piano terra e primo piano hanno un valore complessivo di euro 77.056,00. La valutazione degli immobili è stata fondata sul presumibile valore di realizzo in ipotesi liquidatoria, tenendo conto delle condizioni intrinseche del bene".*

Firmato Da: GILOTTA ANDREA GIUSEPPE ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fb261a0d27626ba512a759d00baffc5

ritenuta ammissibile, ai sensi degli artt. 7, 8 comma 1 e 12 bis comma 3 della l.n. 3/2012, la proposta di piano del consumatore che preveda la vendita di immobili e ritenuto doversi a tal fine nominare un liquidatore;

letti gli artt. l.n. 3/2012 e 28 del r.d. 267/1942;

ritenute condivisibili le considerazioni espresse dal professionista in ordine alla fattibilità del piano e alla convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria;

ritenuto che dall'esame degli atti al fascicolo, non si palesano comportamenti negligenti all'origine del sovraindebitamento da parte degli istanti;

ritenuto doversi procedere alla nomina di un gestore incaricato della liquidazione, della custodia e della distribuzione del ricavato ai creditori, ai sensi dell'art. 7 della ln 3/2012;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore redatto, nell'interesse dei ricorrenti Mistretta Davide e Imera Rosalba, dal professionista incaricato, dottoressa Luciana Camizzi, come da ultimo integrato con proposta del 3 luglio 2020;

incarica la predetta professionista della custodia e della liquidazione dell'immobile sito in San Cataldo alla via Lauricella 147/A, con le modalità e al prezzo indicato nella citata relazione, nonché della successiva distribuzione del ricavato ai creditori.

Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del tribunale per 30 giorni.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Caltanissetta, 21 novembre 2021.

IL GIUDICE

- *Andrea Giuseppe Antonio Gilotta* -

Firmato Da: GILOTTA ANDREA GIUSEPPE ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fb261a0d27626ba512a759d00baffc5